

Scuola e Lavoro

AGENZIA DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLA - F.I.S.

Riforma Ministero P.I.

Una manciata di nomine per molti aspiranti

Un esecutivo sfrenato si preoccupa solo di organigrammi per "okkupare", sicuramente ad altri l'arduo compito di riparare.

Con l'avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27 novembre 2000 del DPR 6 novembre 2000, n. 347 pos-

Agostino Scaramuzzino

siamo affermare dopo tante voci e sussurri che la riforma del Ministero della Pubblica Istruzione è decollata. Per rimanere in metafora, riteniamo che essendo quella del decollo la fase più delicata, per le ragioni più disparate, può succedere di tutto. Per il momento non intendiamo disquisire sul merito del provvedimento, riteniamo come si evince dalle premesse allo stesso, che questo l'abbia già fatto la Corte dei Conti; per quanto ci riguarda, come operatori della scuola una domanda da fare l'abbiamo.

Era proprio necessario a fine legislatura alla luce delle novità di cui la scuola è stata investita in questi ultimi tempi e con una legge sul federalismo (passaggio di competenze) che ancora non c'è varare un provvedimento di questa portata che abbisogna di diversi mesi per essere attuato?

Ma, procediamo con ordine.

Nella scuola in questi ultimi due anni vi è stata la riforma delle maturità ed i collegi (Presidi e docenti) impegnati in questi nuovi esami sanno quanto è stato importante

avere l'ufficio del Provveditorato agli Studi con le attuali competenze, (soppressi dalla nuova normativa) come punto di riferimento, per non parlare del processo dell'autonomia nelle scuole appena attivato le cui novità e difficoltà sono ben note. Come se tutto ciò non bastasse vi sono ancora i concorsi da finire di espletare, le graduatorie permanenti da pubblicare e scorrere per le nomine in ruolo e sembra addirittura che fin dal prossimo anno si vorrebbero far partire i nuovi cicli scolastici. Siamo dell'avviso che qualificare follia questa determinazione nel fare sia poco. Con l'istituzione scuola già al collasso questo venire meno dei Provveditorati significa lo sbando più totale. Come si farà fronte per esempio, in attesa della riforma degli organi collegiali ai conflitti di competenza che inevitabilmente insorgono fra la nuova figura del dirigente scolastico (ex capi d'istituto) e i vecchi organismi, le cui attribuzioni rimangono quelle previste dal DPR 416/1974, quando la vigilanza sul corretto funzionamento di tali organi è attribuita ai Provveditorati (art. 26 del 416/1974)? Ed ancora quali saranno le competenze che in tema di istruzione, passeranno alle Regioni? e come queste si reporteranno poi agli enti

locali (Province e Comuni)?

Tutti questi interrogativi riteniamo abbiano due sole risposte: la prima è che la nuova struttura ministeriale prevedendo la nomina di circa trenta direttori generali tra centrali e periferici, sia pure scaglionati nell'arco di qualche mese rappresenta in vista delle elezioni (un contentino non lo si nega a nessuno) una chance in più per il governo, la seconda che è poi la risposta politica più importante si prefigge due scopi: uno, è che così facendo uomini di fiducia vengono allocati ai massimi vertici dell'amministrazione a pochi mesi da un ragionevole cambio di maggioranza politica, il secondo, è quello che si sostanzia in un disegno politico cinico del fare molto (non importa come) per occupare poltrone e lasciare, presumibilmente ad altri, unitamente a tutto il resto (sistema pensionistico da rivedere), un cospicuo lascito di difficilissima gestione.

A questo scenario temiamo dovrà aggiungersi per la scuola, così com'è avvenuto per altri comparti "un regalino" da parte dell'Esecutivo, anche in vista delle elezioni, con la chiusura - per pochi spiccioli - del contratto.

Grazie alla sinistra - Ulivista, lo sfascio dell'istituzione scuola statale è cosa fatta, ed i docenti serviti.

Anno scolastico 2000-2001

Assunzione di personale scolastico

(Decreto Ministeriale 23/11/2000, n. 262)

Divisione generale
del personale e
degli affari generali
e amministrativi
Divisione I

Circolare Ministeriale n. 263

Prot. N. D1/10467
Roma, 23 Novembre 2000

Con delibera del consiglio dei Ministri del 17.11.2000, è stato assegnato ai fini della stipula dei contratti a tempo indeterminato del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico ed ausiliario da assumere per l'a.s. 2000/2001, un contingente complessivo non superiore a quarantamila unità.

Al fine di procedere con la massima tempestività alle conseguenti operazioni di competenza delle SS.LL. si trasmette il D.M. n. 262 del 23 Novembre 2000, in corso di registrazione, concernente le disposizioni sulle assunzioni a tempo indeterminato del predetto personale scolastico con allegata la tabella analitica, che evidenzia, per ciascuna provincia, la ripartizione per ordine e grado di scuole del numero massimo di assunzione da effettuare.

Costituiscono parte integrante della presente circolare le istruzioni operative (Allegati A e B) concernenti, rispettivamente, il personale docente ed educativo ed il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

Per quanto concerne la ripartizione degli specifici contingenti di assunzioni da effettuare nell'ambito delle province per le singole classi di concorso e profili professionali del personale A.T.A., le relative tabelle provinciali saranno rese disponibili attraverso la rete Intranet, unitamente alla presente circolare ed allegati.

Al fine di accelerare le operazioni di nomina del personale docente ed educativo avente titolo, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulle specifiche istruzioni contenute al punto 3 del suddetto allegato A.

Si fa riserva di successive comunicazioni in ordine alla registrazione del decreto alla Corte dei Conti.

D'ordine del Ministro
Il direttore generale
M. Paradisi

Decreto
Art. 1
Contingente

1.1 Il contingente complessivo di 40.000 assunzioni a tempo indeterminato, autorizzato come nelle premesse, è così ripartito:
- 39.550 unità di cui 31.682 per il personale docente e 7.868, pari alla copertura del relativo turn over, per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
- 175 unità per il personale educativo;
- 275 unità per il personale per le accademie ed i conservatori.

1.2 Il contingente di 39.550 unità di posti indicato nel precedente comma sul quale possono essere disposte le assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario per l'anno scolastico 2000-2001 è ripartito in contingenti provinciali secondo la tabella allegata.

Art. 2
Personale docente ed educativo

2.1 Nell'ambito del contingente di cui all'articolo 1.2 il numero delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il personale docente è definito proporzionalmente - eccetto che per la classe di concorso 77A - alle disponibilità dei posti per ogni grado di istruzione e classe di concorso. Per il personale educativo la ripartizione dei posti a livello provinciale è determinata con apposita tabella.

2.2 Le assunzioni in ruolo si effettuano sui posti che risultano a tal fine disponibili per l'intero anno scolastico, dopo la conclusione di tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria. Qualora il numero delle assunzioni in ruolo autorizzate, da effettuare in base a graduatorie di merito e/o graduatorie permanenti approvate entro il 31 agosto 2000, sia superiore alle disponibilità effettive, residue dopo le assegnazioni provvisorie interprovinciali, le assunzioni medesime saranno disposte con effetto immediato seguendo l'ordine delle rispettive graduatorie sino alla concorrenza dell'effettiva disponibilità di posti e, per il restante numero, con effetti giuridici al 1° settembre 2000, con raggiungimento della sede all'inizio dell'anno scolastico successivo. Per le graduatorie approvate in data successiva al 31 agosto 2000 e comunque entro il 31 marzo 2001, le assunzioni sono disposte con decorrenza di fini giuridici dal 1° settembre 2000 e raggiungimento della sede dal 1° settembre 2001. Nelle assunzioni si tiene conto delle quote di riserva, di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, da assegnare al concorso per esami e titoli e alle graduatorie permanenti.

(continua a pagina 7)

LEGGE 27 ottobre 2000 n. 306.

(G. U. del 28-10-2000, n. 253)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 28 agosto 2000, n. 240, recante: "Disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001".

(Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate in corsivo)

Il Presidente della Repubblica

Omissis

Art. 1.

Disposizioni relative al personale della scuola

1. Le operazioni di prima integrazione delle graduatorie, permanenti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, possono essere disposte in più fasi, anche successivamente al 31 agosto 2000 e comunque entro il 31 marzo 2001, in relazione alla data di conclusione delle sessioni riservate d'esame previste dal comma 4 del citato articolo 2. Le assunzioni in ruolo del personale incluso negli scaglioni di graduatoria approvati in via definitiva in data successiva al 31 agosto 2000 sono disposte, sui posti al tal fine disponibili dal 1° settembre 2000, nel corso dell'anno scolastico 2000-2001, con decorrenza ai fini giuridici dal 1° settembre 2000 e raggiungimento della sede dal 1° settembre 2001. I docenti nominati per l'anno scolastico 2000-2001, con supplenza annuale o supplenza temporanea, fino al termine delle attività didattiche sulla base degli scaglioni di graduatoria non definitivi restano confermati fino alla data indicata nel relativo contratto di lavoro a tempo determinato, anche nel caso che gli scaglioni medesimi subiscano variazioni in sede di approvazione definitiva.
2. Sui posti disponibili dal 1 settembre 2000, da coprire mediante concorso per titoli ed esami, sono altresì disposte le assunzioni in ruolo del personale incluso nelle graduatorie approvate in data successiva al 31 agosto 2000 e comunque entro il 31 marzo 2001 relative ai concorsi, per titoli ed esami, banditi nell'anno 1999 per cattedre e posti d'insegnamento nella scuola materna, elementare e secondaria e ai concorsi per titoli indetti, ai sensi dell'articolo 554 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, con ordinanza ministeriale n. 153 del 30 maggio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2000. Dette assunzioni sono disposte con decorrenza ai fini giuridici dal 1° settembre 2000 e raggiungimento della sede dal 1° settembre 2001.
3. Le assunzioni in ruolo sono disposte nei limiti numerici delle assunzioni autorizzate in applicazione delle vigenti disposizioni.
4. Il servizio prestato a qualunque titolo nel corso dell'anno scolastico 2000-2001 dal personale assunto ai sensi dei commi 1 e 2 è valido a tutti gli effetti come servizio di ruolo per il grado di scuola e la classe di concorso per cui è stata conseguita l'assunzione in ruolo nell'anno medesimo.
5. Sui posti vacanti o disponibili per l'anno scolastico 2000-2001, in attesa della conclusione delle operazioni di assunzione in ruolo e di conferimento delle supplenze annuali e temporanee sino al termine delle attività didattiche, è confermato provvisoriamente il personale che vi ha prestato servizio nell'anno scolastico 1999-2000 per supplenza annuale o temporanea sino al termine della attività didattica. Per le eventuali ulteriori disponibilità il dirigente scolastico conferisce in via provvisoria supplenze temporanee sulla base delle graduatorie di circolo o di istituto, anche dei circoli o istituti vicini, utilizzate per l'anno scolastico 1999-2000, che restano efficaci, anche ai fini della sostituzione dei docenti temporaneamente assenti, fino alla definizione delle nuove graduatorie da predisporre ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Le presenti disposizioni si applicano anche al personale amministrativo tecnico e ausiliario, ivi compreso quello nominato dagli enti locali. Il personale nominato in via provvisoria ai sensi del presente comma, che abbia titolo alla assunzione in ruolo ovvero al conferimento di una supplenza annuale o temporanea fino al termine delle attività didattiche per l'anno scolastico 2000-2001, è confermato all'atto della nomina da parte del provveditore agli studi nella sede ove ha prestato servizio a titolo provvisorio.
6. Le graduatorie provinciali ad esaurimento per il conferimento delle supplenze al personale appartenente al profilo professionale di collaboratore scolastico, di cui all'articolo 587 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono aggiornate ed integrate, per una sola volta, con l'inserimento del personale che, negli ultimi tre anni scolastici, ha prestato servizio nelle scuole statali, nel medesimo profilo professionale o profili equiparati per almeno trenta giorni, anche con rapporto di lavoro costituito con gli enti locali.
- 6-bis. Sono ammessi alla sessione riservata di esami di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, coloro che hanno maturato i requisiti di servizio previsti dal medesimo comma 4 entro il 27 aprile 2000, data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla predetta sessione di esami fissata dall'ordinanza del Ministero della pubblica istruzione del 7 febbraio 2000, n. 33, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 25 del 28 marzo 2000. Il personale di cui al presente comma è inserito a domanda, previo superamento della sessione riservata di esami, nelle graduatorie permanenti, all'atto dell'integrazione delle medesime in esito all'espletamento dei concorsi a cattedre per titoli ed esami nella scuola secondaria banditi nel 1999, nel medesimo scaglione di coloro che superano i predetti concorsi. Al maggiore fabbisogno, valutato in lire 38 miliardi per l'anno 2000, per il completamento della predetta sessione riservata di esami, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
- 6 ter. L'esame di stato che si sostiene al termine del corso svolto dalle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modificazioni, ha valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 come sostituito dall'articolo 1, comma 6 della legge 3 maggio 1999, n. 124. Con decreto dei Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono stabilite le prove d'esame, che dovranno accertare sia il possesso delle necessarie conoscenze disciplinari sia l'avvenuta acquisizione nella scuola di specializzazione delle competenze professionali nonché le relative modalità di svolgimento. Con il medesimo decreto vengono determinati i criteri e le modalità di costituzione delle commissioni sia di ammissione alla scuola di specializzazione sia di esame finale, e il

punteggio da attribuire al risultato dell'esame finale sia ai fini dell'esito del concorso per esami e titoli in coerenza con quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 24 novembre 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche a coloro che frequentano le scuole di specializzazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Coloro che sostengono con esito positivo l'esame di stato di cui al presente comma entro l'anno accademico 2000-2001 sono inseriti a domanda nelle graduatorie permanenti nel medesimo scaglione del personale di cui al comma 6-bis".

7. I periodi sesto e settimo del comma 8 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono sostituiti dai seguenti: "Il periodo trascorso in tale posizione è valido a tutti gli effetti come servizio d'istituto nella scuola. All'atto del rientro in ruolo i docenti e i dirigenti scolastici riacquistano la sede nella quale erano titolari al momento del collocamento fuori ruolo se il periodo di servizio prestato nella predetta posizione non è durato oltre un quinquennio. In caso di durata superiore essi sono assegnati con priorità ad una sede disponibile da loro scelta".

7-bis All'articolo 26, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al secondo periodo le parole "un anno scolastico" sono sostituite dalle seguenti: "un quinquennio";
- b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "In tal caso il personale alla cessazione del comando è assegnato con priorità ad una sede disponibile di sua scelta".

Art. 2.

Disposizioni per la piena attuazione della autonomia scolastica a decorrere dal 1° settembre 2000

1. I capi d'istituto di cui all'articolo 25-ter, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, che hanno assolto l'obbligo di formazione mediante la frequenza degli appositi moduli previsti dalla stessa disposizione, sono inquadrati nei ruoli regionali dei dirigenti scolastici e assumono la qualifica dirigenziale alla data del 1° settembre 2000, con attribuzione nominale della sede di titolarità a tutti gli effetti giuridici ed economici, mantenendo la loro posizione giuridica.
2. Il Ministero della pubblica istruzione destina alle istituzioni scolastiche finanziamenti straordinari per l'acquisto di attrezzature informatiche per completare il programma di sviluppo delle tecnologie didattiche avviato dal Ministero stesso e per garantire un adeguato supporto tecnologico all'avvio dell'autonomia scolastica. All'onere previsto dalla presente disposizione, valutato in lire 69,5 miliardi per l'anno 2000, lire 119,5 miliardi per l'anno 2001 e lire 180 miliardi per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
- 2-bis. Al fine di favorire l'adeguamento ai nuovi ordinamenti didattici definiti in base alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 senza pregiudicare la qualità dei corsi e l'apprendimento degli studenti, il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato ad erogare alle Accademie di belle arti non statali, finanziate in misura prevalente dagli enti locali, la somma di lire 2 miliardi per l'anno 2000 e di lire 3 miliardi per gli anni 2001 e 2002. Agli stessi fini il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato ad erogare ad istituti di alta formazione musicale finanziati in misura prevalente dagli enti locali e di riconosciuta rilevanza in ambito nazionale finanziatori, nonché agli enti finanziatori obbligati alla manutenzione dei conservatori, la somma di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001. All'onere derivanti dall'attuazione del presente comma, complessivamente pari a lire 4 miliardi per l'anno 2000, lire 5 miliardi per l'anno 2001 e lire 3 miliardi per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione".
3. All'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: "L'attribuzione senza vincoli di destinazione comporta l'utilizzabilità della dotazione finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale e di parte corrente, con possibilità di variare le destinazioni in corso d'anno. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono individuati i parametri per la definizione della dotazione finanziaria ordinaria delle scuole. Detta dotazione ordinaria è stabilita in misura tale da consentire l'acquisizione da parte delle istituzioni scolastiche dei beni di consumo e strumentali necessari a garantire l'efficacia del processo di insegnamento-apprendimento nei vari gradi e tipologie dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale possono confluire anche i finanziamenti attualmente allocati in capitoli diversi da quelli intitolati al funzionamento amministrativo e didattico, è spesa obbligatoria ed è rivalutata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata. In sede di prima determinazione, la dotazione perequativa è costituita dalle disponibilità finanziarie residue sui capitoli di bilancio riferiti alle istituzioni scolastiche non assorbite dalla dotazione ordinaria. La dotazione perequativa è rideterminata annualmente sulla base del tasso d'inflazione programmata e di parametri socio-economici e ambientali individuati di concerto dai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti".

Art. 2-bis.

Elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie

1. Le elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie relative al personale delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono indette entro trenta giorni dalla attivazione dell'apposito comparto di cui all'articolo 2, comma 6, della stessa legge

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

LA SCUOLA

nell'orizzonte della libertà

più educazione, meno stato.



18-19 novembre 2000
ROMA - Hotel ERGIFE via Aurelia, 810

Calato il sipario sulla Conferenza Nazionale, promossa dal Centro Cristiano Democratico (CCD) e svoltasi a Roma (Hotel Ergife) dal 18 al 19 novembre 2000, è possibile sintetizzare il contenuto della relazione introduttiva svolta dall'onorevole Beniamino Brocca (responsabile nazionale del dipartimento scuola) e la proposta emersa dal confronto in assemblea e dalla ricerca compiuta nelle cinque sezioni di studio, riferendolo ad una ipotesi di rinnovamento che impone all'operatore politico ed in particolare al legislatore, scelte coraggiose, misurate e rapide corrispondenti ai bisogni e alle attese di istruzione e di formazione delle giovani generazioni (determinati dalla mobilità cognitiva del corpo sociale dalla partecipazione democratica a governo del Paese, dalla domanda del mondo del lavoro di una mano d'opera colta e flessibile); all' dimensione europea di processi degli interventi di educazione corredata di precise direttive e di standard irrinunciabili, all' articolazione autonomistica dello Stato nella prospettiva del federalismo solidale.

A fronte di un progetto in cui non è difficile percepire e dimostrare la centralità della questione nella realtà sociale, culturale, economica dell'Italia, di oggi, con i suoi riflessi sul piano dell'istruzione e della formazione spesso riassunti nella formula abusata e incompleta dell' "emergenza scolastica", appare sullo sfondo, il profilo della politica scolastica degli ultimi governi di centrosinistra, bocciata dal popolo nelle recenti consultazioni elettorali e causa della ribellione ripetuta dei dirigenti e dei docenti e delle critiche aspre espresse da studiosi ed esperti; una politica scolastica senza anima, conforme ai canoni ideologici del pragmatismo e del marxismo, avulsa dalla tradizione pedagogica italiana e permeata da un riformismo rivolto a marcare una discontinuità con il passato ad introdurre un alleggerimento del sapere e dei saperi, nel tentativo di affermare una ben connotata egemonia culturale nel Paese.

Il Presidente Nazionale del CCD, on. Pier Ferdinando Casini, concludendo i lavori della Conferenza, ribadito la priorità morale, istituzionale e sociale del potenziamento del sistema scolastico nel Paese e la necessità di una svolta il cui punto di appoggio sia fornito dall'idea della prassi della libertà perché le radici, le credenze e le difficoltà della libertà sono quelle stesse dell'educazione. La scuola della libertà rifiuta la via funesta dell'omologazione voluta dai partiti del centrosinistra e percorre la strada della emancipazione che incrocia il merito, il progresso, la fratellanza, la perizia, la saggezza.

INDICE CRONOLOGICO GENERALE DEI DECRETI DELLE ORDINANZE E DELLE CIRCOLARI MINISTERIALI

sesso dei requisiti di cui al comma 1, sono nominati membri aggregati insegnanti appartenenti a diversi ordini di scuola, secondo i criteri dettati dal decreto di cui al medesimo comma 1. I membri aggregati per la lingua straniera svolgono le proprie funzioni limitatamente alla valutazione della relativa prova.

Art. 3

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 2.315.000.000 per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: "Ministero della pubblica istruzione".

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 aprile 1993

SCALFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

JERVOLINO RUSSO, *Ministro della Pubblica Istruzione*

Visto, il Guardasigilli, CONSO

Legge 5 giugno 1990, n. 148

(Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 1990)

Riforma dell'ordinamento della scuola elementare

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità generali

La scuola elementare, nell'ambito dell'istruzione obbligatoria, concorre alla formazione dell'uomo e del cittadino, secondo i principi sanciti dalla Costituzione e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali. Essa si propone lo sviluppo della personalità del fanciullo promuovendone la prima alfabetizzazione culturale. La scuola elementare, anche mediante forme di raccordo pedagogico, curricolare ed organizzativo con la scuola media, contribuisce a realizzare la continuità del processo educativo.

Art. 2. (1)

Continuità educativa

Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, definisce, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali della scuola, le forme e le modalità del raccordo di cui al comma 2 dell'art. 1, in particolare:

la comunicazione di dati sull'alunno; la comunicazione di informazioni sull'alunno in collaborazione con la famiglia o con chi comunque presta sull'alunno, anche temporaneamente, la potestà parentale; il coordinamento dei curricoli degli anni iniziali e terminali; la formazione delle classi iniziali; il sistema di valutazione degli alunni; l'utilizzo dei servizi di competenza degli enti territoriali.

Le condizioni della continuità educativa, anche al fine di favorire opportune armonizzazioni della programmazione didattica, sono garantite da incontri periodici tra direttori didattici e presidi e tra docenti delle classi iniziali e terminali e dei gradi di scuola interessati.

Art. 3.

Composizione delle classi

Il numero di alunni in ciascuna classe non può essere superiore a ventinque, salvo il limite di venti per la classi che accolgono alunni portatori di handicap.

Art. 4.

Organici del personale docente

L'organico provinciale è annualmente determinato sulla base del fabbisogno di personale docente derivante dall'applicazione dei successivi commi e dalle esigenze di integrazione dei soggetti portatori di handicap e di funzionamento delle scuole o istituzioni con finalità speciali e ad indirizzo didattico differenziato. Per l'applicazione di questo articolo v. il decreto ministeriale 16 novembre 1992, (dramato n. 339 del 16 novembre 1992).

Circolare ministeriale n. 1 del 4 gennaio 1988. Continuità educativa nel processo di integrazione degli alunni portatori di handicap. Accertamento delle competenze dei docenti disponibili all'insegnamento delle lingue straniere nella scuola elementare.

Circolare ministeriale n. 162 del 9 maggio 1989. Accertamento delle competenze dei docenti disponibili all'insegnamento delle lingue straniere nella scuola elementare. Modaltà di svolgimento delle prove di verifica della competenza comunicativa in lingua straniera.

Circolare ministeriale n. 401 del 21 novembre 1989. Insegnamento delle lingue straniere nella scuola elementare. Modaltà di svolgimento delle prove di verifica della competenza comunicativa in lingua straniera.

Circolare ministeriale n. 170 del 22 giugno 1990. Legge 5 giugno 1990, n. 148. Riforma dell'ordinamento della scuola elementare. Prime indicazioni attuative.

Circolare ministeriale n. 197 del 21 luglio 1990. Art. 15, legge 5 giugno 1990, n. 148. Piani provinciali per l'apprestamento delle condizioni di fattibilità della riforma.

Circolare ministeriale n. 231 del 7 settembre 1990. Questi supplenze 1990-1991.

Circolare ministeriale n. 247 del 21 settembre 1990. Applicazione comma 7 dell'art. 9 della legge n. 148 del 1990.

Circolare ministeriale n. 254 del 28 settembre 1990. Legge 5 giugno 1990, n. 148 art. 15. Piani provinciali. Precisazioni.

Circolare ministeriale n. 265 del 12 ottobre 1990. Conferimento supplenze annuali. Questi:

Circolare ministeriale n. 321 del 20 novembre 1990. Chiamamenti applicazione circolare ministeriale n. 247 del 1990.

Circolare ministeriale n. 324 del 29 novembre 1990. Piano di fattibilità dell'art. 15 della legge n. 148/90. Determinazione degli organici 1991-1992.

Circolare ministeriale n. 341 del 12 dicembre 1990. Insegnamento delle lingue straniere nella scuola elementare. Modaltà di svolgimento del colloquio per l'ammissione al corso di formazione.

Circolare ministeriale n. 42 del 21 febbraio 1991. Piani provinciali di fattibilità. Risoluzione della Commissione VII della Camera dei Deputati.

Circolare ministeriale n. 55 del 5 marzo 1991. Definitiva determinazione degli organici.

Circolare ministeriale n. 80 del 26 marzo 1991. Organizzazione stages di studio per il personale ispettivo della scuola elementare.

(1) v., per l'applicazione di questo comma, il decreto ministeriale 10 settembre 1991

Decreto ministeriale 31 gennaio 1992. Integrazione al decreto ministeriale 4 novembre 1991.

Circolare ministeriale n. 21 del 31 gennaio 1992. Introduzione della lingua straniera nella scuola elementare; iniziative di formazione in servizio.

Circolare ministeriale n. 388 del 16 dicembre 1991. Determinazione organico di diritto 1992-1993.

Circolare ministeriale n. 346 del 9 novembre 1991. Attuazione del piano di aggiornamento della scuola elementare; specifiche iniziative dirette al personale ispettivo e direttivo.

Circolare ministeriale n. 339 del 6 novembre 1991. Insegnamento delle lingue straniere nella scuola elementare. Attività di formazione per il 1991.

Decreto ministeriale 4 novembre 1991. Organizzazione appositi seminari regionali di studio finalizzati a rafforzare le competenze dei docenti che assumeranno l'impegno di svolgere iniziative di aggiornamento nei confronti degli insegnanti che insegneranno le lingue straniere nella scuola elementare.

Circolare ministeriale n. 334 del 31 ottobre 1991. Istruzione elementare: attuazione iniziative di aggiornamento relative al piano previsto per l'anno 1991.

Circolare ministeriale n. 271 del 10 settembre 1991. Trasmissione decreto ministeriale applicativo dell'art. 5, comma 7, della legge n. 148 del 5 giugno 1990.

Decreto ministeriale 10 settembre 1991. Applicazione art. 5, comma 7, della legge 5 giugno 1990, n. 148.

Circolare ministeriale n. 184 del 3 luglio 1991. Interventi in favore degli alunni portatori di handicap - posti di sostegno - organico di fatto 1991-1992.

Decreto ministeriale 28 giugno 1991. Insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare.

Circolare ministeriale n. 154 del 12 giugno 1991. Convegno-seminario sull'insegnamento precoce delle lingue moderne. Montecatini Terme (Pistoia), 22-27 luglio 1991.

Circolare ministeriale n. 141 del 29 maggio 1991. Legge n. 148/90. Applicazione art. 15, comma 12.

Circolare ministeriale n. 140 del 29 maggio 1991. Legge 27 febbraio 1991, n. 66. Borse di studio.

Decreto ministeriale 27 maggio 1991. Borse di studio per corsi di perfezionamento in lingue straniere e in didattica (1).

Circolare ministeriale 27 maggio 1991. Osservatorio tecnico per l'attuazione della riforma della scuola elementare.

Circolare ministeriale n. 98 del 4 aprile 1991. Insegnamento lingue straniere. Individuazione dei coordinatori di aggiornamento.

Roma, 30 novembre 2000

L'auspicio è che questo nostro lavoro possa costituire anche una fonte storica per conoscere dati e notizie sconosciuti solo da pochi studiosi, in modo da "ripercorrere" il vissuto nella sua interezza, per meglio capire il presente e costruire il futuro.

Subito dopo la fine della seconda guerra mondiale vennero stabiliti con due provvedimenti legislativi D.Lg. Lgt. 24 maggio 1945, n. 459 e D.L. C.P.S. 8 novembre 1946, n. 383) i nuovi programmi che rimasero in vigore fino al 1955. Infatti con il D.P.R. 14 giugno 1955, n. 503 (G.U. n. 146 del 27 giugno 1955) furono stabiliti i nuovi programmi rimasti in vigore per trent'anni ed attuati il 1° ottobre dello stesso anno per la classe prima e l'anno successivo (1956) per le rimanenti classi. Successivamente con il D.P.R. 12 febbraio 1985, n. 104 (S.O. n. 24 alla G.U. n. 76 del 29 marzo 1985) furono emanati i nuovi programmi che sono quelli attualmente in vigore. Per la loro applicazione il Ministero ha fornito istruzioni con le circolari n. 328 e 487 rispettivamente del 27 maggio e 6 agosto 1997.

I primi programmi di insegnamento che davano indicazioni di massima ed individuavano la materia oggetto di studio (Regolamento del 15 settembre 1860, n. 4336 modificato dal R.D. 15 settembre 1867, n. 1942) furono approvati con il R.D. 25 settembre 1888 n. 5724. Con due successive leggi (R.D. 29 novembre 1894, n. 525 e R.D. 29 gennaio 1905, n. 43) i programmi furono profondamente innovati ed accanto alla parte nozionistica fu per la prima volta data dignità al lavoro manuale; concetto questo ripreso più tardi dal Ministro Bottai nella nuova legge sulla riforma della Scuola media (n. 899/1940). Fu la riforma del Ministro Gentile del 1923 a rivoluzionare l'istruzione scolastica ponendo al centro del processo educativo l'alunno come soggetto, e gli aggettamenti di ordine politico voluti dal Fascismo ai programmi, si concretizzarono anche nel libro di testo unico di Stato introdotto con la legge 7 gennaio 1929, n. 5.

L'istruzione primaria è stata tutta riordinata con la legge 5 giugno, n. 148 che ha modificato la precedente legge n. 820 del 1971. L'insegnamento alla lingua straniera è stato introdotto con la legge 9 aprile 1993, n. 114. La suddivisione dell'istruzione primaria in cicli fu stabilita dalla legge 24 dicembre 1957, n. 1254.

Costi come preannunciato nel precedente numero del giornale (vedere la premessa all'orologio di un anno rispetto all'attuale, di anni sette, denominato scuola di base (art. 3).

Con la recente legge del 10 febbraio 2000, n. 30 (G.U. n. 44 del 23 febbraio 2000) sul riordino dei cicli scolastici, scompariranno di fatto la scuola elementare e media, ossia i primi otto anni di istruzione e si costituirà così un unico ciclo educativo, abbreviato di un anno rispetto all'attuale, di anni sette, denominato scuola di base (art. 3).

Presentazione

- a) dell'affinità delle discipline, soprattutto nei primi due anni della scuola elementare;
- b) dell'esigenza di non raggruppare da sole o in unico ambito disciplinare l'educazione all'immagine, l'educazione al suono e alla musica e l'educazione motoria.
- 8) la valutazione *in itinere* dei risultati dell'insegnamento nelle singole classi e del rendimento degli alunni impegna collegialmente gli insegnanti corresponsabili nella attività didattica.
9. il direttore didattico coordina l'attività di programmazione dell'azione educativa e didattica, anche mediante incontri collegiali periodici degli insegnanti.

Art. 6.

Interventi in favore degli alunni portatori di handicap

- Al fine di realizzare interventi atti a superare particolari situazioni di difficoltà di apprendimento determinate da *handicap* si utilizzano gli insegnanti di sostegno di cui all'art. 4, i cui compiti devono essere coordinati, nel quadro della programmazione dell'azione educativa, con l'attività didattica generale.
- Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle classi in cui operano e collaborano con gli insegnanti del modulo organizzativo di cui all'art. 4, con i genitori e, se necessario, con gli specialisti delle strutture territoriali, per programmare ed attuare progetti educativi personalizzati.
- Nell'ambito dell'organico di circolo può essere prevista l'utilizzazione fino a un massimo di ventiquattro ore di un insegnante, fornito di titoli specifici o di esperienze in campo psicopedagogico, per intervenire nella prevenzione e nel recupero, agevolare l'inserimento e l'integrazione degli alunni in situazione di difficoltà e interagire con i servizi specialistici e ospedalieri del territorio, nel rispetto delle funzioni di coordinamento e rappresentatività del direttore didattico. A tal fine, il collegio dei docenti, in sede di programmazione, propone al direttore didattico i necessari adattamenti in materia di costituzione dei moduli.
- L'esperienza di integrazione degli alunni portatori di *handicap* è oggetto di verifiche biennali compiute dal Ministero della pubblica istruzione che riferisce al Parlamento e, sulla base delle stesse, impartisce adeguate disposizioni.

Art. 7

Orario delle attività

- L'orario delle attività didattiche nella scuola elementare ha la durata di ventisette ore settimanali, elevabili fino ad un massimo di trenta ore in relazione a quanto previsto dal comma 7.
- Per le classi terze, quarte e quinte l'adozione di un orario delle attività didattiche superiore alle ventisette ore settimanali, ma comunque entro il limite delle trenta ore, può essere disposta, oltre che in relazione a quanto previsto dal comma 7, anche per motivate esigenze didattiche ed in presenza delle necessarie condizioni organizzative, sempreché la scelta effettuata riguardi tutte le predette classi del plesso.
- Dall'orario delle attività didattiche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è escluso il tempo eventuale dedicato alla mensa e al trasporto.
- Nell'organizzazione dell'orario settimanale, i criteri della programmazione dell'attività didattica devono, in ogni caso, rispettare una congrua ripartizione del tempo dedicato ai diversi ambiti disciplinari senza sacrificare alcuno.
- I consigli di circolo definiscono le modalità di svolgimento dell'orario delle attività didattiche scegliendo, sulla base delle disponibilità strutturali, dei servizi funzionanti, delle condizioni socio-economiche delle famiglie, fatta salva comunque la qualità dell'insegnamento-apprendimento, fra le seguenti soluzioni:
 - orario antimeridiano e pomeridiano ripartito in sei giorni della settimana;
 - orario antimeridiano e pomeridiano ripartito in cinque giorni della settimana.
- Fino alla predisposizione delle necessarie strutture e servizi è consentito adottare l'orario antimeridiano continuato in sei giorni della settimana (1).
- Con decreto del Ministro della pubblica istruzione è disposto un ulteriore aumento di orario in relazione alla graduale attivazione dell'insegnamento della lingua straniera (2).

(1) v. circolare ministeriale n. 164 del 26 maggio 1993

(2) v. decreto ministeriale 28 giugno 1991, in particolare l'art; 3

Legge 9 aprile 1993, n. 114

(Gazzetta Ufficiale n. 91 del 30 aprile 1993)

Disposizioni per la piena attuazione dell'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare (1)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

- In attesa dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 3 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione universitaria degli insegnanti della scuola elementare, il concorso per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare comprende anche una prova facoltativa, scritta ed orale di accertamento della conoscenza di uno o più lingue straniere e della specifica capacità didattica in relazione alla fascia di età e alle conseguenti capacità di apprendimento dei discenti. Detta prova è integrata da una valutazione di titoli specifici. Sono ammessi a sostenere la prova facoltativa i candidati che abbiano conseguito la votazione di almeno ventotto quarantesimi sia nella prova scritta che nella prova orale del concorso.
- Per la valutazione della prova facoltativa e dei titoli specifici le commissioni giudicatrici dispongono di dieci punti, in aggiunta a quelli previsti dall'art. 2, sesto comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270.
- Il Ministro della pubblica istruzione determina, con proprio decreto, le lingue straniere oggetto della prova nonché, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i relativi programmi, il punteggio minimo necessario per il superamento della prova facoltativa ed i criteri di ripartizione del punteggio aggiuntivo di cui al comma 2 tra prova d'esame e titoli. Il decreto attribuisce specifica rilevanza al possesso della laurea in lingue e letterature straniere, per il cui conseguimento siano stati sostenuti almeno due esami in una delle lingue straniere determinate dal Ministro con il decreto predetto.
- I candidati inclusi nella graduatoria di merito, che abbiano superato la prova facoltativa, hanno titolo alla precedenza nel conferimento delle supplenze sui posti i cui titolari provvedono all'insegnamento di una corrispondente lingua straniera. Il ministro della pubblica istruzione determina, con propria ordinanza, i criteri e le modalità per l'attuazione del presente comma.
- Nei concorsi per soli titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare è prevista l'attribuzione di un punteggio di specifica rilevanza per la laurea in lingue e letterature straniere, conseguita con il superamento di almeno due esami in una delle lingue straniere oggetto di insegnamento, individuale nel decreto applicativo dell'art. 10 della legge 5 giugno 1990, n. 148, recante riforma dell'ordinamento della scuola elementare (2).

Art. 2

- Ai fini di cui all'art. 1, il Ministro della pubblica istruzione determina, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, criteri integrativi per la nomina delle commissioni giudicatrici, nonché i requisiti professionali e culturali dei relativi componenti. Nella formazione delle predette commissioni è assicurata la presenza di almeno un componente idoneo ai fini dell'accertamento della conoscenza della lingua straniera oggetto della prova facoltativa, ricorrendo, ove necessario, alla nomina di membri aggregati, in possesso dei requisiti stabiliti con il predetto decreto.
- Ove non sia possibile reperire tra gli insegnanti elementari componenti effettivi o aggregati in pos-

(1) v. la circolare ministeriale n. 204 del 21 giugno 1993

(2) v. il decreto ministeriale 28 giugno 1991

Circolare ministeriale n. 92 del 28 marzo 1992. Legge n. 148/90. Applicazione art. 15, comma 12:
 Circolare ministeriale n. 116 del 21 aprile 1992. Insegnamento delle lingue straniere nella scuola elementare. Prime indicazioni attuative:
 Circolare ministeriale n. 26 giugno 1992, n. 215 (prot. N. 2274) (1). Disposizioni in materia di scuola elementare non statale:
 Circolare ministeriale n. 227 del 17 luglio 1992. Insegnamento delle lingue straniere. Ulteriori iniziative di formazione:
 Circolare ministeriale n. 231 del 28 luglio 1992. Art. 8, legge n. 148/90. Applicazione:
 Circolare ministeriale n. 232 del 28 luglio 1992. Utilizzazione posti c.p.p. - posti sostegno in deroga:
 Circolare ministeriale n. 306 del 31 ottobre 1992. Insegnamento delle lingue straniere. Iniziative di formazione in servizio:
 Circolare ministeriale n. 326 del 9 novembre 1992. Monitoraggio della riforma della scuola elementare, scheda di plesso:
 Circolare ministeriale n. 367 del 23 dicembre 1992. Criteri per provvedere alle assenze temporanee degli insegnanti di lingua straniera:
 Circolare ministeriale n. 379 del 31 dicembre 1992. Insegnamento delle lingue straniere. Ulteriori iniziative di formazione:
 Circolare ministeriale n. 19 del 25 gennaio 1993. Rapporto di ricerca "Direttori didattici e riforma": diritto al servizio di mensa gratuito:
 Circolare ministeriale n. 28 del 3 febbraio 1993. Trasmissione decreto interministeriale ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto-legge 18 settembre 1992, n. 382:
 Circolare ministeriale n. 63 del 8 marzo 1993. Determinazione organico di diritto per la scuola elementare per l'anno scolastico 1993-1994:
 Circolare ministeriale n. 76 del 29 marzo 1993. Legge n. 148/90. Applicazione dell'art. 15, comma 12 anno scolastico 1991-1992:

6. Il modulo organizzativo e didattico di cui agli art. 4, 5 e 8 si realizza gradualmente, con la conversione dei posti istituiti o comunque assegnati ai sensi delle leggi vigenti.
7. Soddisfatte le esigenze relative alla copertura dell'organico di cui all'art. 4, i posti eventualmente residui nell'organico provinciale possono essere redistribuiti, man mano che si rendano vacanti, nelle province nelle quali sia necessaria ulteriore disponibilità per l'attivazione del nuovo modulo organizzativo (1).
8. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono impartite disposizioni al fine di consentire il trasferimento a domanda, di insegnanti elementari dalle province nelle quali risulti coperto l'organico di cui all'art. 4 alle province nelle quali sia necessaria ulteriore disponibilità di personale.
9. Entro quattro anni dall'inizio dell'attuazione del nuovo ordinamento della scuola elementare, il Ministro della pubblica istruzione riferisce al Parlamento sui risultati conseguiti anche al fine di apportare eventuali modifiche.
10. L'attuazione degli art. 4, 7, 8 e 10 non deve comunque comportare incremento di posti rispetto a quelli esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compresi i posti delle dotazioni organiche aggiuntive. A partire dall'entrata in vigore della presente legge viene abrogata ogni altra disposizione per la determinazione delle dotazioni organiche, ivi comprese quelle aggiuntive, in materia di ruoli provinciali della scuola elementare. È fatto comunque divieto assumere, sotto qualsiasi forma, personale non di ruolo oltre i limiti posti dalla consistenza dell'organico consolidato, di cui al comma 5.
11. Al termine di ogni quadriennio, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del Tesoro, viene determinata, in relazione agli andamenti demografici e alla distribuzione territoriale della domanda scolastica, nonché all'attuazione del programma del nuovo modulo, la quota di sostituzione del personale che cessa dal servizio.
12. Entro il mese di marzo di ciascun anno, i provveditori agli studi trasmettono al Ministro della pubblica istruzione ed alla Corte dei conti, una relazione finanziaria sugli oneri sostenuti nella provincia di propria competenza nell'ultimo anno scolastico, per l'attuazione del nuovo ordinamento (2). La Corte dei conti, in sede di relazione al rendiconto generale dello Stato, riferisce in apposita sezione sui profili finanziari, a livello provinciale, connessi all'attuazione della presente legge.

Art. 16

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dalla realizzazione delle attività di aggiornamento di cui all'art. 12, valutato complessivamente, per il triennio 1990-1992, in 350.000 milioni di lire, di cui 90.000 milioni nell'anno 1990, 130.000 milioni nell'anno 1991 e 130.000 milioni nell'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Riforma della scuola elementare e contributi alla scuola elementare parificata per i maggiori oneri derivanti dall'applicazione della legge di riforma".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 giugno 1990

COSSIGA

ANDREOTTI *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SERGIO MASTELLA *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, il *Guardasigilli*, VASSALLI

(1) v. per le nomine in ruolo degli insegnanti per l'anno scolastico 1990/1991 la legge 27 febbraio 1991, n. 66

(2) v. le circolari ministeriali n. 141 del 29 maggio 1991, pag. 112, n. 92 del 28 marzo 1992 e n. 76 del 20 marzo 1993

Fortunato Depero: "Le professioni e le arti"
 grande mosaico in pietre policrome realizzato sulla parete esterna del
 Museo delle Scienze Roma, Eur - 1942

Sindacati costituenti la Federazione Italiana Scuola - F.I.S.

della Federazione Nazionale Autonomia Scuola - F.E.N.A.S.
 del Sindacato Nazionale Operatori Scuola - S.N.A.O.S.
 del Sindacato Sociale Scuola - S.S.S.

Agli iscritti

Art. 8

Progetti formativi di tempo lungo

1. A decorrere dall'anno scolastico 1990-1991 potranno realizzarsi, su richiesta delle famiglie, anche per gruppi di alunni di classi diverse, attività di arricchimento e di integrazione degli insegnamenti curricolari alle seguenti condizioni:
- a) che l'orario complessivo settimanale di attività non superi le trentasette ore, ivi compreso il <<tempo-mensa>>;
 - b) che vi siano le strutture necessarie e che siano effettivamente funzionanti;
 - c) che il numero degli alunni interessati non sia inferiore di norma, a venti;
 - d) che la copertura dell'orario sia assicurata per l'intero anno con lo svolgimento, da parte dei docenti titolari delle classi cui il progetto si riferisce, di tre ore di servizio in aggiunta a quelle stabilite per l'orario settimanale di insegnamento, nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 14, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, e, nel caso di mancata disponibilità degli stessi, con la utilizzazione, limitata alle ore necessarie, di altro docente titolare di insegnamento; ovvero, qualora non si verificano dette condizioni, con l'utilizzazione di altro docente di ruolo disponibile nell'organico provinciale.
2. Le attività di tempo pieno di cui all'art. 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820, potranno proseguire, entro il limite dei posti funzionanti nell'anno scolastico 1988-1989, alle seguenti condizioni:
- a) che esistano le strutture necessarie e che siano effettivamente funzionanti;
 - b) che l'orario settimanale, ivi compreso il <<tempo-mensa>>, sia stabilito in quaranta ore;
 - c) che la programmazione didattica e l'articolazione delle discipline siano uniformate ai programmi vigenti e che l'organizzazione didattica preveda la suddivisione dei docenti per ambiti disciplinari come previsto dalla presente legge (1).
3. I posti derivanti da eventuali soppressioni delle predette attività di tempo pieno saranno utilizzati esclusivamente per l'attuazione dei moduli organizzativi di cui all'art. 4.

Art. 9


Orario di insegnamento

1. L'orario di insegnamento per gli insegnanti elementari è costituito di ventiquattro ore settimanali di attività didattica, di cui ventidue ore di insegnamento e due ore dedicate alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti di ciascun modulo, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni.
2. Nell'ambito delle ore di insegnamento, una quota può essere destinata al recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da paesi extracomunitari.
3. L'orario settimanale di insegnamento di ciascun docente deve essere distribuito in non meno di cinque giorni la settimana.
4. A partire dal 1° settembre e fino all'inizio delle lezioni i collegi dei docenti si riuniscono per la definizione del piano annuale di attività didattica e per lo svolgimento di iniziative stabilite in aggiunta al programma.
5. Nell'ambito del piano annuale di attività, il collegio dei docenti stabilisce i criteri per la sostituzione dei docenti assenti per un periodo non superiore a cinque giorni, in modo da utilizzare fino ad un massimo di due terzi delle ore disponibili di cui al comma 2, calcolate su base annua al di fuori dell'attività di insegnamento e delle due ore previste dal comma 1 per la programmazione didattica.
6. A tal fine si può provvedere anche mediante la prestazione di ore di insegnamento in eccedenza all'orario obbligatorio di ventiquattro ore settimanali, da retribuire secondo le disposizioni vigenti.
7. È abrogato l'art. 12, sesto comma, della legge 24 settembre 1971, n. 820 (2).
8. Nell'orario di cui al comma 1 è compresa l'assistenza educativa svolta nel tempo dedicato alla mensa.

(1) v. per chiarimenti l'art. 1, comma 6 della legge 27 febbraio 1991, n. 66

(2) Art. 12 (coma 6) "Alla continuità del servizio, in caso di assenza del titolare provvede il direttore didattico, affidando la classe in supplenza temporanea ad insegnanti non di ruolo, secondo le norme che saranno dettate con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione".

v. anche per l'applicazione del comma 7 della legge n. 148 del 1990 la circolare ministeriale n. 247 del 21 settembre 1990



LA SCUOLA ELEMENTARE NELLA MEMORIA DELLA NORMATIVA

Art. 10.

Insegnamento di una lingua straniera

1. Nella scuola elementare è impartito l'insegnamento di una lingua straniera.
2. Le modalità per l'introduzione generalizzata dell'insegnamento della lingua straniera, i criteri per la scelta di detta lingua, per l'utilizzazione dei docenti e la definizione delle competenze e dei requisiti di cui gli stessi docenti debbono essere forniti ad integrazione di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 5, sono definiti con apposito decreto del Ministro della pubblica istruzione da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari (1).
3. Nelle scuole elementari in cui, per disposizioni legislative speciali, l'insegnamento di più lingue è obbligatorio, l'introduzione dell'insegnamento della lingua straniera può essere disposto previa intesa con gli enti locali competenti.

Art. 11. (2)

Valutazione degli alunni

1. In relazione ai contenuti ed agli obiettivi dei programmi didattici in vigore, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione determina, con propria ordinanza, le modalità, i tempi ed i criteri per la valutazione degli alunni e le forme di comunicazione di tale valutazione alle famiglie.

Art. 12. (3)

Piano straordinario pluriennale di aggiornamento

1. Ad integrazione dei normali programmi di attività di aggiornamento, in relazione all'attuazione del nuovo ordinamento e dei nuovi programmi, il Ministro della pubblica istruzione, con la collaborazione delle Università e degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazioni ed aggiornamento educativi (IRRSAE), un programma straordinario di attività di aggiornamento con durata pluriennale per tutto il personale ispettivo, direttivo e docente, da realizzarsi nei limiti degli stanziamenti a tal fine iscritti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.
2. A tal fine i provveditori agli studi, avvalendosi anche degli ispettori tecnici e dei direttori didattici, collaborano alla gestione dei piani di cui al comma 1 e determinano i periodi di esonero dal servizio eventualmente necessari.
3. Le iniziative di aggiornamento, opportunamente articolate per ambiti disciplinari onde consentire la migliore rispondenza a quanto stabilito dall'art. 5, devono assicurare la complessiva acquisizione degli obiettivi fissati dai nuovi programmi ed offrire ai docenti momenti di approfondimento della programmazione e dello svolgimento dell'attività didattica. In una fase successiva del piano saranno attivati corsi di aggiornamento sulle singole discipline per consentire ai docenti approfondimenti ulteriori, in base alle loro propensioni o attitudini professionali.
4. Ad integrazione di quanto previsto nei commi 1, 2 e 3, università, associazioni professionali e scientifiche, enti e istituzioni a carattere nazionale e che abbiano fra gli scopi statutari, la formazione professionale degli insegnanti, possono stipulare convenzioni con gli IRRSAE per la gestione di progetti di aggiornamento che siano riconosciuti di sicuro interesse scientifico e professionale e di specifica utilità ai fini del piano pluriennale. Il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, stabilisce le modalità per la stipula delle convenzioni nonché i requisiti tecnico-scientifici e operativi che devono essere posseduti dalle associazioni, dagli enti ed istituzioni.
5. Qualora non sussista la possibilità di provvedere alle esigenze di servizio, conseguenti all'attuazione del piano pluriennale di aggiornamento, nell'ambito del circolo, con personale disponibile ai sensi del-

(1) v. decreto ministeriale 28 giugno 1991
 (2) v. per l'applicazione l'O.M. n. 236 del 2 agosto 1993
 (3) v. per questo articolo l'art. 1, comma 4, della legge 27 febbraio 1991, n. 66

Scuola elementare
Agenzia della Federazione Italiana Scuola - F.I.S.
 Anno XXIV - NUOVA SERIE - N. 9 - 10 NOV. - DIC. 2000
 Sped. in abb. post. art. 2 comma 20/c Legge n° 662/1996 Filiale di Roma
 Direzione: Raffaele Antonucci, Rosario Meduri, Agostino Scaramuzzino
 Direttore Responsabile: Agostino Scaramuzzino
 Comitato
 M. Beatrice - M. D'Ascola - G. De Donno - A. Di Nicola
 M. Falcone - R. Iacobucci - S. Iacopino - L. Mangano
 G. Marscotti - F. Mastantonio - G. Occhini - G. Stillo
 Direzione - Redaz. Sindacato Sociale Scuola - Via Magenta, 24
 Amministrazione 00185 Roma - Tel. 064940519 - Fax 064940476
 Registrato al Tribunale di Roma al n. 110 del 14 marzo 1994
 Stampa: Lito Tip 82 s.r.l. - Via del Fosso Galera, 13 - Tel. 061905982 - Roma
 Le responsabilità delle opinioni espresse negli articoli firmati e degli autori.
 Si autorizzano riproduzioni purché sia citata la fonte.

Premessa pag. 3
 Legge 5 giugno 1990, n. 148 pag. 4
 Legge 9 aprile 1993, n. 91 pag. 11
 Elenco Decreti - Ordinanze - Circolari pag. 13

Indice

l'art. 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si procede alla nomina di supplenti temporanei in sostituzione degli insegnanti impegnati nelle attività di aggiornamento.

6. Analogamente è consentito procedere alla nomina di supplenti temporanei, verificandosi le condizioni di cui al comma 5, in sostituzione degli insegnanti chiamati a prestare la loro opera per l'attuazione del piano pluriennale di aggiornamento in qualità di docenti, di esperti, di animatori, di conduttori dei gruppi o per qualsiasi altra funzione prevista dal progetto approvato.

Art. 13.

Verifica e adeguamento dei programmi didattici

1. Il Ministro della pubblica istruzione procede periodicamente alla verifica e all'eventuale adeguamento dei programmi didattici sulla base di sistematiche rilevazioni da effettuare avvalendosi degli ispettori tecnici e degli IRRSAE.
2. Sulle proposte di modifica il Ministro della pubblica istruzione acquisisce il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e ne dà preventiva informazione alle competenti Commissioni parlamentari.

Art. 14. (1)

Scuola elementare non statale

1. La scuola elementare parificata è tenuta ad adottare, per i programmi e gli orari, l'ordinamento delle scuole elementari statali.
2. La scuola elementare autorizzata è tenuta ad uniformarsi di massima agli obiettivi indicati dai programmi vigenti.
3. Il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, impartisce disposizioni in materia (2).

Art. 15.

Disposizioni per la gradualità e la fattibilità

1. Al fine di favorire la realizzazione del nuovo ordinamento e di garantire la necessaria disponibilità di organico di cui all'art. 4, i provveditori agli studi, sentiti i consigli scolastici provinciali e presi gli opportuni contatti con gli enti locali, curano l'apprestamento delle condizioni di fattibilità della riforma, predisponendo un apposito piano (3) (4).
2. Il piano, da redigersi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, deve fondarsi sulla preliminare ricognizione delle risorse disponibili e sulla conseguente individuazione delle esigenze; sulla valutazione dell'andamento demografico e sui suoi effetti in ordine alla popolazione scolastica di ciascun circolo; sullo stato delle strutture e dei servizi e sulle possibilità di provvedere da parte degli enti locali interessati alle relative esigenze.
3. Compatibilmente con le capacità edilizie, sono operati opportuni accorpamenti di plessi e conseguente concentrazione di alunni nelle classi.
4. Il numero complessivo di alunni per ciascun plesso dovrà essere superiore ai venti, ad eccezione dei plessi ubicati nelle piccole isole e nelle zone di montagna, nelle quali le difficoltà di collegamento non consentano la possibilità di accorpamento o di trasporto degli alunni in altre scuole.
5. Al fine di assicurare la disponibilità necessaria di organico per l'attuazione del modulo organizzativo di cui all'art. 4 senza ulteriori oneri, i posti comunque attivati in ciascuna provincia all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sono consolidati, per la utilizzazione secondo quanto previsto dai successivi commi, fino alla completa introduzione, su tutto il territorio nazionale, dei nuovi ordinamenti.

(1) v. per l'applicazione l'O.M. n. 215 del 26 giugno 1992
 (2) v. le disposizioni che sono state date con l'O.M. n. 215 del 26 giugno 1992
 (3) v. sulla nomina in ruolo degli insegnanti elementari per l'anno scolastico 1990-1991 la legge 27 febbraio 1991, n. 66
 (4) v. per l'applicazione la circolare ministeriale n. 197 del 21 luglio 1990

(Decreto Ministeriale 23/11/2000, n. 262)

(continuazione dalla prima pagina)

2.3 Il numero dei posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato viene ripartito a metà tra le graduatorie dei concorsi per esami e titoli banditi nell'anno 1999 - ovvero, in caso di mancata indicazione, le graduatorie dei precedenti concorsi - e le graduatorie permanenti di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124. Qualora la graduatoria di un concorso per titoli ed esami si esaurisca e rimangano posti ad esso assegnati questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.

2.4 Nel numero dei posti da destinare alle graduatorie permanenti, le assunzioni avverranno prioritariamente per i docenti di educazione fisica ed educazione musicale mantenuti in servizio ai sensi degli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270 e, successivamente, per quelli inclusi nella graduatoria nazionale di cui all'art. 8 bis della legge 6 ottobre 1988, n. 426.

2.5 Al personale assunto a tempo indeterminato viene assegnata una sede provvisoria con eccezione degli assunti nella classe di concorso 77A - strumento musicale - ai quali e, invece, assegnata una sede definitiva, ai sensi dell'art. 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

2.6 Il personale di cui al presente articolo non può chiedere trasferimento in altra provincia prima di tre anni scolastici.

Art. 3**Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario**

3.1 Nell'ambito del contingente di cui all'articolo 1.2 il numero delle assunzioni

con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in ciascuna provincia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, definito in relazione alle disponibilità dei posti e riportato nella tabella allegata. Non si dà luogo, per il corrente anno scolastico, alle assunzioni dei direttori dei servizi generali ed amministrativi, in considerazione del rilevante numero di soprannumerari a livello nazionale.

3.2 Nel limite del contingente previsto per il suddetto personale, le assunzioni verranno effettuate sui posti che risultano disponibili per l'intero anno scolastico, dopo le operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria previste dal relativo Contratto Collettivo Integrativo Nazionale. Qualora il numero delle assunzioni in ruolo autorizzate sia superiore alle disponibilità effettive, residue dopo le assegnazioni provvisorie interprovinciali, le assunzioni medesime saranno disposte con effetto immediato seguendo l'ordine delle rispettive graduatorie sino alla concorrenza della effettiva disponibilità di posti, e per il restante numero, con effetti giuridici al 1° settembre 2000, con raggiungimento della sede all'inizio dell'anno scolastico successivo.

3.3 Le assunzioni saranno effettuate sulla base delle graduatorie provinciali permanenti aggiornate a seguito dell'espletamento di concorsi per soli titoli di cui all'O.M. n. 153 del 30 maggio 2000.

3.4 Considerato che le assunzioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario sono esclusivamente limitate al relativo turnover e in attesa della stabilizzazione occupazionale dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili, nell'ambito della scuola, con riferimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2000, è sospesa,

limitatamente all'anno scolastico 2000/2001, l'applicazione della riserva in favore dei soggetti predetti impegnati in lavori socialmente utili.

3.5 Nel limite del contingente sopraindicato si applicano le riserve, di cui agli artt. 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

3.6 Al personale assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza 1° settembre 2000 va assegnata una sede provvisoria.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Il ministro
De Mauro

Allegato A**Istruzioni operative****Personale docente ed educativo**

A.1 La consistenza complessiva delle assunzioni realizzabili a livello provinciale viene fissata, direttamente dal Ministero della pubblica istruzione che la comunica, tramite il Sistema Informativo, agli Uffici scolastici periferici. Parimenti si provvede a distribuire tale consistenza tra i diversi ruoli, posti e classi di concorso ed a fornire agli stessi Uffici il rispettivo numero massimo di assunzioni effettuabili. Si procederà alle nuove assunzioni solo dopo aver concluso tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria previste.

A.2 Le graduatorie valide per le assunzioni a tempo indeterminato da conferire con il raggiungimento della sede dell'anno scolastico 2000-2001 sono quelle relative ai concorsi per esami e titoli banditi nell'anno 1999 e alle graduatorie permanenti di cui alla legge 124/1999 approvate in via definitiva entro il 31 agosto 2000. I posti disponibili vanno ripartiti al 50% tra le due diverse graduatorie. Le nomine in ruolo che riguardano aspiranti già di ruolo per altra tipologia di insegnamento nell'ambito della medesima provincia, non incidono sul contingente complessivo di assunzione autorizzate.

A.3 Per quanto riguarda le nomine da effettuare su graduatorie di merito relative a concorsi svolti su base regionale, si ritiene opportuno, per accelerare, anche nell'interesse degli aspiranti, i relativi adempimenti, che le operazioni di scelta della provincia e della sede provvisoria di servizio si svolgano in apposita conferenza di servizio, coordinata dall'Ufficio periferico che ha gestito la procedura concorsuale, che veda la presenza di tutti i rappresentanti degli altri Uffici scolastici interessati.

Nella stessa conferenza di servizio ai candidati sarà offerta la scelta della provincia, sulla base delle disponibilità complessive a livello regionale e, successivamente, da parte del competente Provveditore agli Studi, sarà assegnata la sede di servizio provvisoria.

A.4 Nell'ipotesi in cui le graduatorie riferite sia i concorsi per esami e titoli che alle graduatorie permanenti non siano state approvate entro il 31 agosto 2000, ma siano approvate entro il 31 marzo 2001, le assunzioni a tempo indeterminato avranno luogo nel corso dell'anno scolastico con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2000 e con raggiungimento della sede di servizio il 1° settembre 2001.

A.5 Per i posti e per le classi di concorso per le quali non sono stati banditi concorsi per esami e titoli nel 1999, conservano validità le graduatorie dei precedenti corrispondenti concorsi.

A.6 Pertanto, si possono verificare le situazioni che, per ragioni di maggior chiarezza riguardo alle modalità operative, di seguito si illustrano:

- Graduatorie di merito e scaglioni di graduatorie permanenti approvate definitivamente entro il 31 agosto 2000: i posti disponibili vengono ripartiti al 50% tra le due graduatorie senza operare eventuali recuperi determinati dalle operazioni di immissione in ruolo degli anni precedenti, essendo intervenuta la nuova disciplina giuridica di cui alla legge 124/99. Ove il numero dei posti disponibili risulti dispari, l'unità eccedente viene assegnata alla graduatoria del concorso per esami e titoli.

- Scaglioni di graduatorie permanenti approvati definitivamente entro il 31 agosto 2000 e graduatorie di concorsi precedenti di cui al punto A.6: i posti disponibili sono ripartiti al 50% tra le due graduatorie, tenendo conto degli eventuali recuperi derivanti

FIS Federazione
Italiana Scuola

ROMA, 11 nov. 2000

Prot. 1537

Al Ministro della P.I.
Prof. Tullio De Mauro
V.le Trastevere, 76/a
00153 ROMA

Oggetto: "Il 900. I giovani e la memoria"
(C. M. del 16/10/2000, n. 228)

Egregio Ministro,

anche quest'anno ci vediamo costretti ad intervenire per protestare in merito al contenuto lacunoso della Circolare n. 228 del 16 ottobre 2000 avente per oggetto: "Il 900. I giovani e la memoria". Ancora una volta gli alunni delle scuole secondarie di 1° e 2° grado vengono sollecitati a fare riflessioni a senso unico e ad approfondire tematiche "sulle problematiche connesse alla discriminazione razziale e alla deportazione prevedendo eventualmente come conclusione dell'itinerario formativo la visita ad uno dei campi di sterminio nazisti". Ci chiediamo, perché escludere da questo percorso la possibilità per i nostri ragazzi di conoscere anche la realtà dei paesi che conobbero i regimi comunisti e di visitare uno dei tanti gulag disseminati nell'ex URSS (oltre 400) come ad esempio quello di PEM oggi diventato un museo degli orrori ed eretto alla memoria delle vittime dei tanti campi di lavoro correttivo o di sterminio delle purghe di Staliniana memoria? E che, dire di quelli di Butova o di Komunarka, quest'ultimo proprio in questi giorni aperto al pubblico?

Le confidiamo subito Sig. Ministro che a seguito dell'avvenuta sostituzione dell'On. Berlinguer, nutriamo qualche speranza che quest'anno questa nostra segnalazione possa trovare accoglienza. Ci riferiamo in particolare allo strabismo politico del Suo predecessore che, mentre da una parte non si è lasciato sfuggire l'occasione per ricordare date commemorative di Gramsci, Pertini e Levi, nulla ha mai detto in merito alle nefaste conseguenze ed alle tragedie che l'ideologia comunista, durata in Russia ben settantadue anni, ha causato nel mondo. Ed è appena il caso di accennare al fatto che nell'anno 1999 il Ministro Berlinguer su un totale di oltre 300 circolari non ha trovato il modo (nonostante un nostro intervento) di emettere una che ricordasse il decennale della caduta del Muro di Berlino (9-XI-89; 9-XI-99). È questa l'imparzialità della quale dovrebbe dare prova il Ministero della P.I. di fronte alle necessità del sapere dei nostri ragazzi? È amaro dover constatare siffatti comportamenti.

Su quanto da noi evidenziato è già intervenuto con un'interrogazione parlamentare l'On. Angela Napoli.

Poiché Lei - a seguito di un notevole impegno professionale - ha realizzato recentemente un nuovo vocabolario della lingua italiana, dove viene dato ampio risalto al significato delle parole comunismo (pag. 532), Gulag (pag. 1103), K.G.B. (pag. 1323), Stalinismo (pag. 2587), ci auguriamo che non si lascerà sfuggire l'occasione per proporre ai nostri ragazzi una riflessione altrettanto forte sui mali provati dall'altra faccia dell'ideologia del '900.

Tale modo omissivo di presentare i fatti storici è da ascrivere a quella forma mentis da pensiero unico che certamente - come abbiamo avuto modo di rilevare - non Le appartiene e che non è rispettosa della verità e della tradizione della nostra scuola.

Ci appelliamo quindi alla sensibilità e alla cultura del "collega" De Mauro perché questa svista politica possa essere al più presto corretta e l'informazione integrata.

Nel ringraziarla per l'attenzione, inviamo distinti saluti.

SECRETARIA
GENERALE
(Prof. Giustino Scaramuzzino)
SECRETARIO GENERALE
Prof. Tullio De Mauro

dalle operazioni di immissione in ruolo degli anni precedenti. Ove il numero dei posti disponibili risulti dispari, troverà applicazione il principio dell'alternanza, nel senso che l'unità dispari è assegnata alla graduatoria penalizzata nella precedente tornata di nomine.

- Scaglioni di graduatorie permanenti approvati definitivamente entro il 31 agosto 2000 e graduatorie di merito non approvate entro tale data: si provvede immediatamente alle assunzioni a tempo indeterminato sui posti disponibili per le graduatorie permanenti. Sul contingente di posti da riservare ai concorsi per esami e titoli si provvede al conferimento di nomine a tempo determinato secondo le rispettive tipologie connesse alla natura del posto da ricoprire, come individuato dall'art. 1, comma 1, lettere a e b del Regolamento adottato con D.M. 25 maggio 2000 n. 201. Nel caso in cui le graduatorie di merito siano approvate entro il 31 marzo 2001, sui posti in questione si provvede al conferimento delle nomine a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 1° settem-

bre 2000 e raggiungimento della sede di servizio al 1° settembre 2001.

- Graduatorie di merito approvate entro il 31 agosto 2000 e scaglioni di graduatorie permanenti non approvati definitivamente entro tale data. Si provvede immediatamente alle assunzioni a tempo indeterminato sui posti disponibili per le graduatorie di merito mentre, sul contingente di posti destinati alle graduatorie permanenti si provvede al conferimento di nomine a tempo determinato con i criteri individuati dal precitato Regolamento, all'articolo 1.

- Graduatorie permanenti, i cui scaglioni definitivamente approvati si esauriscono nel corso delle operazioni di missione in ruolo: in tale caso i posti destinati alle graduatorie permanenti residuali dopo l'esaurimento dei suddetti scaglioni sono assegnati a tempo determinato, con i criteri individuati all'art. 1 del precitato Regolamento, ai docenti iscritti negli scaglioni successivi approvati in via provvisoria, secondo l'ordine di graduatoria. All'atto dell'approvazio-


(continua in ottava pagina)

C.N.A.D.S.I.**Comitato Nazionale Difesa Scuola Italiana**

Il 57° Convegno svoltosi presso il Centro Congressi della Provincia di Milano, domenica 22 ottobre, non è stato uno dei soliti. Non per l'affluenza - di domenica è difficile riempire la sala grande con 500 posti a sedere - ma per la partecipazione attiva dei convegnisti, nel senso che buona parte dei presenti ha chiesto la parola, si è iscritta a parlare ed ha atteso pazientemente il suo turno. Lo stesso presidente del CNADSI, Manfredo Anzini, che normalmente introduce i lavori con prolusioni di almeno 45 minuti, ha ridotto il suo intervento a poco più di dieci minuti per lasciare più spazio possibile ai docenti e dirigenti presenti. La ragione di tanta voglia di intervenire sta tutta nel tema: "Una scuola per il terzo millennio", perché dovendosi disegnare per grandi linee la scuola del domani è stato necessario fare prima il punto su quella di oggi, vale a dire sul suo incredibile degrado sia sul piano della qualità educativa, sia su quello dell'efficacia formativa. L'ira e la frustrazione dei docenti si toccavano con mano. D'altra parte, la protesta degli insegnanti - era ora! - sta montando in tutta la penisola e le isole, soprattutto perché si avverte il tentativo del "regime" di far passare per oro colato ciò che non è neppure ottone. La prof.ssa Rita Calderini, segretaria dell'Associazione ha esaminato il documento dei circa trecento "esperti" chiamati da De Mauro a riempire di contenuti il sacco vuoto della riforma dei cicli e ne ha messo in luce la mancanza di idee, la fumosità, la ripetizione di formule astratte o ovvie e l'involontaria comicità di talune osservazioni o proposte.

Per quel che riguarda la parte propositiva del Convegno, il Presidente, fin dalle prime battute, tracciando, sia pure sinteticamente, le singolari analogie tra la crisi del primo millennio e quella del secondo e i rispettivi imbarbarimenti - di tipo cognitivo, quello medievale, di tipo morale e concettuale, il nostro, aveva notato come l'umanità occidentale avesse trovato la strada della sua rinascita seguendo in particolare due guide: l'umanesimo cristiano e la civiltà classica greco-romana ed aveva concluso osservando che la formula potrebbe avere ancora la sua validità qualora se ne cogliessero i valori essenziali e permanenti. La pars construens del Convegno ha ripreso lo spunto calandolo ovviamente nel contesto della più aperta modernità, data la prospettiva millenaria che si apre con il secolo XXII. Ha quindi indicato, soprattutto nella prima mozione (vedi a pag. ?) le linee guida della futura riforma, attualmente in stato di elaborazione, offrendosi di collaborare con le forze politiche e con il Parlamento alla stesura del testo definitivo. Ha però chiesto come primo atto del futuro governo, presumibilmente di centro-destra, l'immediata sospensione a tempo indeterminato, dell'attuazione effettiva dei cicli berlingueriani. Densa di emozioni è stata infine la comunicazione del prof. Franco Damiani del "Gritti" di Mestre che ha denunciato la campagna di denigrazione e di demonizzazione nei suoi confronti operata dalla sinistra attraverso sindacati e centri sociali e con il coinvolgimento degli alunni dell'intera città perché le sue lezioni di storia non - documentate - di alcuni miti intoccabili del regime. I convegnisti hanno espresso affettuosamente la loro solidarietà al collega. È stato subito deciso di inviare al Ministro e alla stampa una protesta vibrata per il silenzio assoluto su tali persecuzioni in quanto volute dagli "amici" del Palazzo, mentre si è montato un vero e proprio fungo atomico per un falso clamoroso, quello del caso Marsiglia. Le mozioni sono state approvate all'unanimità.

Presentazione Biografia
"Luigi Rizzo"
 Autore Fabio Andriola



La corazzata austriaca "Santo Stefano", mentre sta per capovolgersi, colpita dai siluri lanciati dal MAS 15 di Rizzo (Acque di Premuda Mare Adriatico - alba del 10 giugno 1918)

Martedì 21 novembre - ore 18

Palazzo Valentini - Aula Consiliare
 Via IV Novembre 119/A - Roma

"Luigi Rizzo"
 Conte di Grado e di Premuda

La collana "Uomini della Marina" si arricchisce della prima biografia di Luigi Rizzo, eroe della Marina, che con le sue imprese di Grado, Trieste e Premuda ha scritto pagine uniche nella storia della guerra sul mare. Ma limitare meriti e importanza di Rizzo solo ai duri anni della prima guerra mondiale sarebbe riduttivo; l'autore, Fabio Andriola, in stretto contatto con il Contrammiraglio Salvatore Grillo, milanese, che ha poi provveduto con profonda competenza e grande partecipazione alla revisione tecnica ed alla ricerca iconografica, ha esteso le indagini in numerosi archivi ricostruendo un ritratto completo dell'"Affondatore", dall'infanzia alla prima guerra mondiale, dall'impresa di Fiume, di cui fu protagonista, al complicato dopoguerra italiano, dall'avvento del fascismo all'ascesa dei vertici di importanti complessi armatoriali nazionali, fino alla partecipazione al secondo conflitto mondiale, all'attività politica, alla dura prigionia in Germania e al triste e faticoso rientro in Italia, seguito da un purtroppo rapido declino fisico. Ma, fino all'ultimo, Rizzo fu un "uomo di mare": lo fu per nascita e vocazione, da civile e da militare, da imprenditore e da sindacalista, da privato e da legislatore. E lo fu fino alla morte, contro la quale lottò fino all'ultimo, aiutato da un vecchio amico e collega: la medaglia d'oro Raffaele Paolucci, affondatore dell'austriaca "Viribus Unitis" che, divenuto chirurgo di fama, tentò con tutte le forze di strappare Rizzo al male incurabile che lo minava. Riportare alla ribalta la figura di Rizzo vuol essere un'ulteriore riaffermazione dei principi ispiratori, per la Marina ma anche per la Nazione, di un processo di rilancio spirituale e morale attraverso lo studio delle figure più rappresentative del nostro passato, in una fase storica in cui le forze armate italiane vengono sempre più spesso chiamate ad intervenire, sia pure con compiti di polizia internazionale, oltre i confini nazionali.

Capitano di Vascello Alessandro Valentini
 Capo dell'Ufficio Storico dello Stato Maggiore Marina

Siti internet:
www.marina.difesa.it Sezione vendite al pubblico Ufficio Storico
www.storiainrete.com Tel. 0633184463

(continuazione dalla settima pagina)

ne definitiva di tali scaglionamenti verranno disposte le assunzioni a tempo indeterminato con effetto giuridico dal 1° settembre 2000 e raggiungimento della sede al 1° settembre 2001.

A.7 Sul numero dei posti a destinare alle graduatorie permanenti, le assunzioni avverranno prioritariamente per i docenti di educazione fisica ed educazione musicale mantenuti in servizio ai sensi degli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successivamente per quelli inclusi nella graduatoria nazionale di cui all'art. 8bis della legge 6 ottobre 1988, n. 426. Si procede allo scorrimento della graduatoria permanente solo dopo esaurimento delle suindicate graduatorie.

A.8 Per la definizione delle quote di riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, si richiamano le disposizioni impartite con la C.M. n. 248 del 7 novembre 2000.

A.9 Ai fini dell'applicazione di quanto stabilito dall'art. 461 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, relativamente agli spostamenti di personale docente, dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, si rinvia a quanto specificato nella C.M. n. 220 del 27 settembre 2000.

A.10 Per quanto concerne l'assegnazione sui posti di sostegno della scuola secondaria di II grado, si rinvia alle disposizioni impartite al punto III della C.M. n. 240 del 4 agosto 1993. Nel caso di nomine su posti di sostegno da effettuare per aree disciplinari in cui confluiscono classi di concorso per cui debbano essere utilizzate graduatorie di merito di concorsi precedenti - su base provinciale - e classi di concorso per cui debbano essere utilizzate graduatorie di merito di concorsi banditi nel 1999 - su base regionale - si precisa che non va effettuata alcuna operazione di recupero (derivante dalle operazioni di

immissione in ruolo degli anni precedenti) a favore delle vecchie graduatorie; inoltre, considerata la disomogeneità delle graduatorie e la complessità dei relativi adempimenti, si ritiene opportuno che l'espletamento delle relative operazioni avvenga a cura dei Sovrintendenti scolastici regionali, d'intesa con i Provveditori agli Studi della regione, secondo modalità analoghe a quelle già precedentemente indicate al punto A.3.

A.11 Nel caso di utilizzazione, ai fini delle assunzioni con rapporto a tempo indeterminato, delle graduatorie dei concorsi per esami e titoli di precedenti concorsi per mancata indicazione di nuova procedura concorsuale, i Provveditori agli Studi consentiranno la presentazione immediata e, comunque, in tempo utile rispetto alle assunzioni a tempo indeterminato da disporre per l'anno scolastico 2000-2001, dei diplomi di specializzazione o della relativa autocertificazione secondo le vigenti disposizioni in materia, richiesti per la nomina sui posti di sostegno delle scuole di ogni ordine e grado acquisiti dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione ai concorsi. A tal fine si richiamano, per quanto compatibili, le disposizioni impartite con l'Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1996, n. 347.

A.12 Per il personale docente destinatario di nomina su posto di sostegno relativo a qualsiasi ordine e grado di scuola permane l'obbligo di permanenza quinquennale su tale tipologia di posto.

A.13 Per l'assunzione a tempo indeterminato del personale educativo si fa riserva di specifiche istruzioni.

Allegato B

Istruzioni operative
 Personale amministrativo, tecnico e ausiliario

B.1 La consistenza complessiva delle assun-

zioni realizzabili è fissata in numero 7868 posti, pari alla copertura del turn-over del medesimo personale. Tale consistenza è comunicata dal Ministero della Pubblica Istruzione ai Provveditori agli Studi, tramite il Sistema Informativo. Lo stesso Sistema Informativo provvede a distribuire tale consistenza tra le diverse provincie e i diversi profili professionali. Non si dà luogo, per il corrente anno scolastico, alle assunzioni dei direttori dei servizi generali ed amministrativi, in considerazione del rilevante numero di soprannumerari a livello nazionale.

B.2 Il numero di posti disponibili per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, relativamente a ciascuna area e/o profilo professionale, può essere incrementato o diminuito - fatta salva la consistenza complessiva di cui al comma B.1 - direttamente dai Provveditori agli Studi mediante la tempestiva effettuazione delle rettifiche e dei trasferimenti, in particolare quelle che comportano trasferimenti interprovinciali, e può essere integrato da ulteriori eventuali disponibilità che si vengano a determinare successivamente all'acquisizione dei dati del Sistema Informativo (ad esempio: posti resisi disponibili per nomina in altro profilo). Le nomine in ruolo che riguardano personale già di ruolo per altro profilo professionale nell'ambito della medesima provincia, non incidono sul contingente complessivo di assunzioni autorizzate.

B.3 Nel limite delle disponibilità determinate ai sensi dei precedenti commi, i Provveditori agli Studi effettuano assunzioni solo sui posti che restano disponibili per l'intero anno scolastico dopo le operazioni di utilizzazione.

B.4 Al personale assunto con rapporto a tempo indeterminato con decorrenza 1° settembre 2000 va assegnata una sede provvisoria. L'assegnazione della sede definitiva avviene nel corso delle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2001/2002.

B.5 In caso di contrazione del numero dei posti, la riduzione complessiva è ripartita fra le diverse procedure concorsuali, secondo le percentuali fissate dalla legge.

B.6 Nessuna riduzione deve, invece, essere apportata ai posti accantonati per le assunzioni ai sensi dell'articolo 556 del Decreto Legislativo n. 297/94, salvo che i posti in diminuzione non superino il numero di quelli accantonati per i concorsi ordinari e riservati. In tal caso, per la parte dei posti in decremento che ecceda quelli accantonati per i concorsi si procede ad una riduzione delle disponibilità per le assunzioni obbligatorie senza concorso mediante ripartizione del decremento, in proporzione alle rispettive aliquote fissate dalla legge.

B.7 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI ED EQUIPARATI.

I posti di assistente amministrativo e dei profili equiparati, destinati ai concorsi riservati sono assegnati in base allo scorrimento delle graduatorie dell'ultima sessione di concorsi (indetta ai sensi dell'O.M. 6.4.1995, n. 117), divenute permanenti a seguito del disposto dell'art. 6 commi 9 e 10 della legge 3.5.1999, n. 124.

Dal numero dei posti disponibili per l'anno scolastico 2000/2001 determinato come specificato dai precedenti commi i Provveditori agli Studi detraggono la percentuale del 40% da assegnare in base allo scorrimento delle graduatorie di cui al primo capoverso; per gli assistenti tecnici, ferma restando la citata percentuale, l'assegnazione avviene con riferimento alle diverse aree professionali individuate all'atto dell'indizione dell'ultimo concorso, le cui graduatorie sono divenute permanenti ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124.

Sul rimanente 60%, i Provveditori effettuano le assunzioni a tempo indeterminato, secondo l'ordine della graduatoria permanente aggiornata ai sensi della citata O.M., n. 153 del 30.5.2000, tenendo conto delle riserve in concorso; in mancanza di riservisti, i posti sono assegnati secondo l'ordine della graduatoria sopra richiamata.

B.8 COLLABORATORI SCOLASTICI ED EQUIPARATI.

Sulle disponibilità di posti di collaboratore scolastico e di profili equiparati, determinati come specificato dai precedenti commi, i Provveditori agli Studi effettuano le assunzioni a tempo indeterminato secondo l'ordine della graduatoria permanente relativa al rispettivo profilo professionale aggiornata ai sensi della citata O.M. n. 153 del 30.5.2000, dopo aver accolto le domande di assunzione nel profilo di collaboratore scolastico presentate da modelli viventi, ai sensi dell'art. 6 comma 11 della legge n. 124/99, e dopo aver detratto il numero dei posti da destinare all'assunzione dei beneficiari delle leggi n. 68/1999 e N. 958/86; in mancanza dei suddetti beneficiari i posti vengono assegnati secondo l'ordine della graduatoria permanente sopra richiamata.

Scuola e Lavoro
 Agenzia della Federazione Italiana Scuola - F.I.S.

Anno XXIV - NUOVA SERIE - N. 9 - 10 Nov. - Dic. 2000

Sped. in abb. post. art. 2 comma 20/c Legge n° 662/1996 Filiale di Roma

Direzione: Raffaele Antonucci, Rosario Meduri, Agostino Scaramuzzino

Direttore Responsabile: Agostino Scaramuzzino

Comitato di Redazione: M. Beatrice - M. D'Ascola - G. De Donno - A. Di Nicola - M. Falcone - R. Iacobucci - S. Iacopino - L. Mangano - G. Mariscotti - F. Mastrantonio - G. Occhini - G. Stilo

Direz. - Redaz. Sindacato Sociale Scuola - Via Magenta, 24
 Amministrazione 00185 Roma - Tel. 064940519 - Fax 064940476

Registrato al Tribunale di Roma al n. 110 del 14 marzo 1994
 Stampa: Lito Tip 82 s.r.l. - Via del Fosso Galeria, 13 - Tel. 061905982 - Roma

GRATUITO AI SOCI

Le responsabilità delle opinioni espresse negli articoli firmati è degli autori. Si autorizzano riproduzioni purché sia citata la fonte.



Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana

Chiuso in Tipografia il 11/12/2000 - Stampato il 15/12/2000

Martedì 7 e mercoledì 8 novembre 2000

Milan Marriott Hotel
 Via Washington, 66 - Milano

Orario continuato: 10.00 - 18.00
 Ingresso gratuito



La manifestazione sulla formazione scolastica in Italia

Percorsi per la nuova scuola



Scuola

Il Sole 24 ORE

Come annunciato si è tenuto regolarmente a Milano il convegno durato ben due giorni in indetto da "Il Sole-24 ore Scuola". Nella mattinata del giorno 4 si è svolta l'attesa tavola rotonda indetta sul tema "La sfida dell'autonomia" alla quale hanno partecipato tra gli altri il Sottosegretario prof. Giovanni Manzini in rappresentanza del governo, il prof. Mario Antiseri e il dott. Edoardo Garrone per i giovani industriali. Dopo il saluto di benvenuto ha preso la parola il prof. Antiseri che ha evidenziato ancora una volta le ragioni politiche e storiche che sono alla base di un pluralismo dell'istruzione (la scuola statale e privata debbono essere poste in concorrenza fra loro).

Il sottosegretario alla Pubblica Istruzione Sen. Manzini ha svolto il proprio intervento soffermandosi sull'attuale momento che sta attraversando la scuola italiana (Autonomia, riforme dei cicli, organi collegiali, applicazioni di code contrattuali per i docenti) e sulle motivazioni che dovrebbero indurre tutti ad essere certamente ottimisti.

Alla fine dell'incontro il moderatore ha dato la parola per una breve comunicazione (due minuti) al prof. Agostino Scaramuzzino che nella qualità di segretario generale della F.I.S. (Federazione Italiana Scuola) ha ribadito le ragioni della contrarietà della Federazione all'attuale riforma dei cicli e i motivi che consiglierebbero lo slittamento di almeno due anni all'avvio della nuova scuola. Quest'ultima richiesta è stata sottolineata da un caloroso applauso da parte dell'attento e folto uditorio.

In attesa della stabilizzazione occupazionale di tutti i soggetti impegnati in Lavori Socialmente Utili (L.S.U.), nelle scuole, nell'ambito di quanto previsto dal Decreto Legislativo 468/97 e dal Decreto Legislativo 81/2000, in corso di definizione, è sospesa, per il corrente anno scolastico, l'applicazione delle riserve in favore dei soggetti predetti.

B.9 ORDINE DELLE OPERAZIONI.

I. Assegnazione della sede di titolarità
 Sulle disponibilità, si procede, prima delle utilizzazioni del personale in soprannumero, all'assegnazione della sede di titolarità al seguente personale nell'ordine di seguito indicato:

- a. personale appartenente ai ruoli della provincia assunto con decorrenza anteriore al 1° settembre 1999 e ancora in attesa della sede definitiva;
- b. personale assunto nell'anno scolastico 1999/2000, che non abbia ottenuto il trasferimento finalizzato all'acquisizione della scuola di titolarità; l'assegnazione di sede va

effettuata nell'ordine della graduatoria del concorso che ha dato luogo all'assunzione in ruolo;

c. personale trasferito per compensazione da altra provincia nell'anno scolastico precedente, il quale non abbia presentato domanda di trasferimento o, avendola presentata, non abbia ottenuto una delle sedi richieste.

II. Assegnazione della sede provvisoria
 La sede provvisoria è assegnata prioritariamente al personale che si trova nelle condizioni previste, nell'ordine, dagli artt. 21 e 3 della legge 104/1992 e successivamente a:

- a. vincitori dei concorsi riservati (art. 55 D.Lgs. 297/94);
- b. candidati utilmente collocati nelle graduatorie provinciali permanenti di cui all'art. 554 del D.Lgs. n. 297/1994, aggiornate ai sensi dell'O.M. 153 del 30.5.2000;
- c. modelli viventi nominati nel profilo dei collaboratori scolastici;
- d. personale assunto ai sensi della legge 104/1992, n. 104, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;